

(N. 1933)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 10 ottobre 1951 (V. Stampati Nn. 581-1850)

d'iniziativa dei Deputati DI VITTORIO, STORCHI, REPOSSI, SANTI, TITOMANLIO Vittoria, FLOREANINI DELLA PORTA Gisella, BIASUTTI, NENNI Giuliana, BARTOLE, BERSANI, AMATUCCI, AMBRICO, DAL CANTON Maria Pia, COLLEONI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 OTTOBRE 1951

Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori
addetti ai servizi domestici familiari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia tutti i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in danaro o in natura.

Si intendono per lavoratori addetti ai servizi personali e domestici le persone di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, cuochi, autisti, cocchieri, stallieri, balie, guar-

darobiere, portieri, custodi e giardinieri) sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche (tutto-fare, lavandaie, bambinaie comuni, camerieri, personale di fatica).

Sono esclusi i familiari dei lavoratori addetti ai servizi familiari e domestici.

Art. 2.

Ai lavoratori di cui al precedente articolo è estesa l'assicurazione di malattia prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, con le limitazioni e le forme indicate negli articoli seguenti.

Art. 3.

Detti lavoratori hanno diritto alle seguenti prestazioni da corrispondersi per un periodo massimo di 180 giorni, a termini del terzo

comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138:

- a) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
- b) assistenza specialistica ambulatoriale;
- c) assistenza farmaceutica;
- d) assistenza ospedaliera;
- e) assistenza ostetrica.

Le prestazioni di cui alle lettere c), d), e) saranno concesse nella misura, nei limiti e con le modalità che verranno determinate dal regolamento.

Art. 4.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'istituto assicuratore il lavoratore assunto, entro otto giorni dalla sua assunzione in servizio.

In caso di omessa o ritardata denuncia si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 10.

Art. 5.

La cessazione dell'occupazione deve essere denunciata dal datore di lavoro all'istituto assicuratore entro otto giorni dalla avvenuta cessazione.

La mancanza della denuncia di cessazione importa la continuazione dell'assicurazione a tutti gli effetti di legge e di regolamento.

Art. 6.

Ad ogni lavoratore iscritto è rilasciata dall'istituto assicuratore una tessera personale con timbro di validità trimestrale in base alla quale gli sono corrisposte le prestazioni previste dalla presente legge.

Art. 7.

Il diritto alle prestazioni sussiste semprechè l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti dal o dai datori di lavoro, anche se non versati, n. 12 contributi settimanali nelle 24 settimane immediatamente precedenti la data della domanda stessa.

Art. 8.

All'erogazione delle prestazioni si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro nella misura fissa di lire 130 settimanali. Il contributo è dovuto per intero anche se la durata dell'occupazione è inferiore ad una settimana.

Entro i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, la misura del contributo potrà essere modificata qualora si verificano variazioni nel costo delle prestazioni.

Art. 9.

Il contributo è pagato a mezzo di versamenti mensili posticipati da effettuarsi entro il 15° giorno del mese successivo.

Art. 10.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento del contributo. In caso di ritardo nei versamenti oltre il 15° giorno di ciascuna scadenza mensile, il datore di lavoro è tenuto a versare, unitamente al contributo dovuto, una eguale somma a titolo di penale, e gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti. Qualora il ritardo perduri oltre il 90° giorno, il datore di lavoro è soggetto altresì all'ammenda di lire 20.000.

In tale caso il contravventore, agli effetti dell'articolo 162 del Codice penale, è ammesso a pagare all'istituto assicuratore una somma corrispondente alla quarta parte dell'ammenda comminata o alla metà di essa qualora il datore di lavoro sia recidivo.

Art. 11.

La presente legge libera il datore di lavoro dagli obblighi previsti dall'articolo 2242 del Codice civile, purchè si verificano le condizioni di assicurazione e di contribuzione che danno diritto alle prestazioni.

Art. 12.

Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da parte dell'istituto assicuratore anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento del contributo.

In tale caso l'istituto assicuratore avrà diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al lavoratore ammalato, e a percepire i contributi arretrati e quanto altro è previsto all'articolo 10.

Tuttavia l'azione di rivalsa non viene esercitata dall'istituto assicuratore qualora il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza effettui il pagamento di quanto dovuto a mente dell'articolo 10 e versi, entro 30 giorni dal termine della malattia, una somma corrispondente al 30 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni.

Art. 13.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sarà emanato il regolamento per la sua applicazione.

Art. 14.

Per quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento di applicazione, valgono, in quanto applicabili, le norme in atto per il trattamento di malattia agli operai dell'industria.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.